

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2908

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CLEMENTE CARTA

Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori legali

Presentata l'8 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 settembre 1980, n. 576, già integrata con la legge 2 maggio 1983, n. 175, ha avuto ulteriori modifiche ed integrazioni con la legge 11 febbraio 1992, n. 141, entrata in vigore dal 1° gennaio 1993, attraverso la quale era generale intendimento apportare i necessari aggiustamenti alla legge di riforma 20 settembre 1980, n. 576, in base alla esperienza maturata nel decennio. Ma forse per la urgenza necessitata dalla preoccupazione di una imminente ed anticipata cessazione della legislatura, ne è derivata qualche essenziale incompletezza.

In particolare, con la citata legge n. 141 del 1992 non si è tenuto conto del trattamento pensionistico degli avvocati e

dei procuratori legali, soprattutto di quelli più anziani, come quelli già iscritti all'originario ente di previdenza istituito con la legge 13 aprile 1933, n. 406 (transitati *ex officio* nell'attuale Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, e con la quale venne soppresso il vecchio ente) e non si è tenuto conto inoltre di quelli che, pur non essendo stati iscritti al cessato ente di previdenza, tuttavia alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 141 del 1992 avevano superato l'età di 70 anni e maturato 35 anni di iscrizione alla attuale Cassa nazionale di previdenza, lasciati così a continuare a percepire soltanto una pensione inferiore al minimo necessario.

Va ricordato in proposito che tutti i beni del disciolto ente di cui alla legge 13 aprile 1933, n. 406, furono all'epoca assorbiti dalla nuova ed attuale Cassa nazionale di previdenza e di assistenza (articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6).

Sulla base della tabella F., allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, la pensione, che per gli ultrasettantenni ammontava a lire 150.000 mensili, dopo una lunga serie di microscopici aumenti, man mano deliberati per l'adeguamento al costo della vita (indice ISTAT per i lavoratori) oggi ammonta mediamente a lire 950.000.

Tale trattamento ovviamente non consente la possibilità di una vita dignitosa e meno che mai decorosa, specie se si tiene conto che, raggiunta la vecchiaia, anche l'avvocato che mantiene l'iscrizione agli albi professionali non è più ovviamente nelle condizioni fisiche di assicurarsi un reddito professionale di qualche considerazione, tanto più con i vari oneri che ne seguono.

La riforma della previdenza forense, di cui alla legge n. 576 del 1980, abbandonando il sistema a capitalizzazione, ha introdotto il criterio « a ripartizione » (temperata nel senso che l'ammontare degli oneri contributivi deve sopportare il carico delle erogazioni per trattamenti previdenziali ed assistenziali, con una riserva di garanzia del relativo importo per almeno tre annualità), stabilendo per le nuove pensioni un parametro proporzionale al reddito professionale di ciascuno (articolo 2). Ciò è risultato gravemente lesivo per i vecchi avvocati e procuratori (oltretutto mancando una opportuna norma transitoria di raccordo), sia per quelli iscritti negli albi vigenti la vecchia legge dell'ente di previdenza (13 aprile 1933, n. 106), sia per gli ultrasettantenni, poiché il principio sancito nella citata legge n. 576 del 1980, mentre da un lato disconosce i diritti quesiti dai vecchi avvocati e procuratori, che avevano già lungamente versato contributi sotto qualsiasi forma a favore del disciolto ente e della attuale Cassa, dall'altro lato privilegia i giovani avvocati e procuratori, che hanno

tutta una vita davanti a loro, per godere in avvenire, grazie ai loro migliori adeguati redditi, di una più degna e decorosa pensione. Difatti i vecchi avvocati e procuratori hanno sempre pagato i relativi contributi ed hanno avuto per decenni e decenni gli oneri delle marche previdenziali, dette anche « Cicerone »; ed hanno prestato per decenni e decenni sempre gratuitamente il loro lavoro a favore della giustizia, sia assumendo la difesa di ufficio avanti alle autorità giudiziarie, sia esplicando le funzioni di pubblico ministero nelle udienze penali avanti alle preture (attività ora retribuite come previsto dalla nuova normativa), ricevendone ora quel trattamento pensionistico, che ha purtroppo mantenuto loro una pensione inadeguata; ciò è lesivo del principio della solidarietà previsto dalla Costituzione. L'articolo 1 della citata legge n. 41 del 1992, che prevede aumenti della pensione nei limiti ivi indicati, non rende giustizia ai vecchi avvocati e procuratori perché l'applicazione di tali aumenti lascia di fatto, in favore loro, pensioni del tutto insufficienti e comunque nessuna possibilità di potere adeguatamente migliorare la loro posizione pensionistica, data la cenata loro tarda età.

Per converso, a partire dal 1° gennaio 1993, sono previsti trattamenti previdenziali di circa 5-6 milioni di lire mensili, che diventeranno comuni alla generalità anche in forza della *minimun tax*, per i professionisti.

È quindi necessario ed urgente che il Parlamento, per fini di giustizia, ponga termine a tale increscioso e disumano stato di cose mediante l'elevazione in loro favore del minimo di pensione a lire 2.500.000 mensili e che a ciò provveda mediante l'approvazione di una aggiunta all'articolo 2 della citata legge 20 settembre 1980, n. 576, così come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Peraltro l'onorevole finanziario che ne scaturirà, a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, sarà modesto stante il numero esiguo degli avvocati e procuratori che potranno godere di questo intervento.

In proposito va anche considerato che l'attuale stato finanziario patrimoniale dell'ente (circa 1.600 miliardi di lire in patrimonio mobiliare, con crescita per avanzi annuali di gestione, oltre il patrimonio immobiliare valutabile in circa 800 miliardi di lire) consente largamente il maggiore onere pensionistico derivante dalla presente proposta di legge, conformemente al fine cui è ispirata la Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, con fine anche di solidarietà; non è cioè un ente finanziario-assicurativo nè immobiliare, che si sostiene solo con i

contributi dei professionisti e senza alcun concorso statale.

La decorrenza della misura proposta dal 1993 è coerente perché corrisponde ad una esigenza di giustizia e parità, trattandosi di « integrazione » alla legge n. 141 del 1992.

L'importo minimo di 2.500.000 mensili è inferiore al valore della spesa per consumi di una famiglia composta di due persone (normalmente i coniugi), stimabile in lire 3.721.606, ed anche della spesa del solo pensionato (stimabile in lire 2.978.435), come risulta dalla tabella allegata alla relazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella

Valore dei consumi delle famiglie distinte secondo la condizione socio-economica del capo famiglia, l'ampiezza e il tipo (spesa media mensile per famiglia - dati in lire)

GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO	1 COMPONENTE			2 COMPONENTI			3 COMPONENTI		
	In età inferiore a 65 anni	In età di 65 anni e più	Totale	Con capofamiglia in età inferiore a 65 anni	Con capofamiglia in età di 65 anni e più	Totale	Due adulti e un bambino	Due adulti e un ragazzo	Tre adulti
Seque A - INDIPENDENTI-IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI									
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa	246.713	118.346	238.783	242.335	439.868	260.073	250.994	371.324	444.732
Mobili in legno	50.445	-	47.322	50.765	-	46.224	24.861	12.267	71.731
Lavastoviglie, coperte e altri biancheria per la casa	5.411	5.600	5.423	8.773	1.833	8.329	8.449	6.582	11.884
Pontole, posate e altre stoviglie per la casa	1.326	580	1.260	3.305	1.648	3.156	2.338	12.181	11.036
Cucine, stufe, scaldabagni	2.172	-	2.694	260	-	237	1.038	28.813	939
Frigoriferi	7.405	-	6.947	6.820	18.268	7.848	3.805	18.536	3.375
Lavatrici	5.323	-	4.994	2.879	-	2.821	4.285	33.330	-
Lavastoviglie	5.837	-	5.471	9.418	-	8.999	700	41.041	3.638
Asciugatori e asciuganti	20.770	29.675	21.321	35.609	44.322	36.391	47.804	52.918	51.214
Servizi domestici	25.633	24.168	23.666	23.563	111.454	31.455	26.880	31.068	54.013
Lavandare e tintoria	32.762	23.116	32.106	30.384	78.821	34.734	36.389	38.881	48.112
Servizi sanitari e spese per la salute	20.188	48.217	21.923	41.190	107.033	47.067	33.424	101.848	118.277
Ondine mediche e simili	3.698	-	3.469	14.782	53.107	18.208	13.577	78.398	88.828
Medicinali	4.042	5.168	4.149	18.840	50.544	19.867	14.273	20.830	32.387
Trasporti e comunicazioni	701.884	316.228	677.740	771.580	413.776	739.448	1.002.879	742.350	1.136.858
Scooter e motociclette	-	-	-	22.168	-	30.177	3.318	-	30.073
Automobili	-	-	-	4.016	-	3.655	3.794	5.481	-
Assicurazione veicoli	49.686	-	46.612	71.456	54.271	69.813	39.848	114.558	184.021
Benzina per veicoli	185.595	143.463	182.988	230.028	186.170	226.101	224.386	278.700	878.067
Treni, autobus, taxi	7.338	18.253	7.890	11.620	25.851	12.658	8.040	15.747	30.178
Teléfono	47.315	30.236	50.342	53.982	77.877	58.128	49.581	51.475	62.019
Gettoni telefonici	5.349	7.374	5.474	3.448	5.674	3.649	1.589	1.919	2.708
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	201.750	214.671	209.614	233.412	198.148	230.084	268.841	380.277	544.471
Giornali e riviste	34.243	33.113	35.892	42.307	41.665	42.823	33.968	41.841	49.745
Libri	23.104	15.311	22.622	29.866	20.968	29.067	18.668	28.800	50.247
Tasse scolastiche e altre spese per l'istruzione	1.913	-	1.794	5.815	2.582	5.524	14.943	15.925	383
Apparecchi radio, TV, grammofoni, registratori, dischi fonocassette	26.953	4.597	27.448	26.271	1.382	24.038	18.024	55.401	144
Macchine fotocopiatrici, grafiche, poligrafiche	19.367	-	18.168	16.953	2.458	15.851	26.732	20.493	24.142
Arredi sportivi e da campeggio	170	-	100	7.279	-	6.825	7.174	8.916	1.597
Piante e fiori	15.086	23.968	15.635	25.794	73.818	30.088	18.378	20.987	31.079
Gioielli	8.119	11.068	6.426	3.188	10.851	3.849	41.801	49.111	12.904
Servizi ricreativi	70.012	36.285	67.525	36.205	24.893	37.010	46.012	96.904	71.848
Abbonamenti radio, TV	3.303	-	3.099	9.184	10.152	9.253	11.882	2.738	11.519
Altri beni e servizi	500.177	440.177	582.997	571.304	681.568	582.103	587.302	888.887	821.476
Conferenze e figli	33.589	37.141	33.808	23.279	78.088	28.019	31.588	21.833	126.313
Saponi e articoli igienici	33.822	51.791	34.946	43.316	35.482	42.812	58.918	40.121	58.813
Barbiere e parrucchiere	38.018	35.584	37.868	69.637	77.178	70.314	43.483	64.282	78.385
Borse e articoli in pelle	1.929	-	1.810	4.445	44.404	8.037	4.430	2.984	8.288
Argenteria, gioielli, digiorni, orologi e simili	1.911	-	1.792	20.981	11.829	20.159	24.805	38.479	17.196
Articoli di cancelleria	2.534	4.294	2.843	4.354	1.500	4.103	7.062	9.736	7.083
Alloggi, pensioni, gite e viaggi	410.009	275.637	401.594	313.434	280.052	310.454	289.030	530.585	361.219
- di cui pasti e consumazioni fuori casa	365.872	275.637	360.269	263.231	276.195	284.398	289.104	408.057	308.865
CONSUMI NON ALIMENTARI	2.863.217	2.338.917	2.642.967	3.110.156	3.125.828	3.111.889	3.299.327	3.923.587	4.353.163
TOTALE CONSUMI	2.888.043	2.832.721	2.978.433	3.702.216	3.918.201	3.721.508	4.004.654	4.846.732	5.167.842

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. Agli avvocati e procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, per almeno trentacinque anni ed abbiano superato a quella data il settantesimo anno in età, è corrisposta una pensione in tredici mensilità annue nella misura indicizzata non inferiore a lire duemilionicinquecentomila mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 1993. La determinazione e gli aggiornamenti della pensione sono adottati dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori, in base al costo della vita ed alle condizioni finanziarie e patrimoniali dell'ente ».